

UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA

**Determinazione 3 settembre 2021, n. 92**

**Provvedimento motivato di esclusione dalla procedura di VAS. Autorità procedente: Comune di Martano.**

**DETERMINAZIONE  
AREA SERVIZI AL TERRITORIO**

**N. 92 DEL 03-09-2021 Reg. Gen.**

**N. 13 DEL 03-09-2021 Reg. Serv.**

**OGGETTO: Provvedimento motivato di esclusione dalla procedura di V.A.S. ( art. 12 del D. Lgs 152/2006 ed art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.) del Piano di Lottizzazione Convenzionata del Comparto 3 del PRG di Martano proponente: Massimo Coricciati Autorità procedente: Comune di Martano**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AL TERRITORIO**

**Premesso che:**

- L'Unione dei Comuni della Grecia Salentina con deliberazione della Giunta n.14 del 17.10.2016 in attuazione della L.R. n. 20 del 07.10.2009, così come modificata dalla L.R. n. 19/2015, ha istituito la Commissione Locale per il Paesaggio, per la Valutazione Ambientale Strategica e per la Valutazione di Impatto Ambientale dell'Unione dei Comuni della Grecia Salentina;
- Ai sensi dell'art.1 del Regolamento approvato con la D.G.U. n.14/2016, sopra richiamata, che disciplina la composizione, il funzionamento e le competenze attribuite alla COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA, alla Commissione sono attribuite, tra le altre, le funzioni di Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui all'art. 5 lett. p) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e art. 2 lett. e) e art.4 della legge regionale n. 44/2012, come modificata dalla L.R. n. 04/2014 e dal R.R. n. 18/2013;
- ai sensi dell'art. 4 della legge Regionale n. 44/2012 come modificata dalla Legge Regionale n. 04/2014 - "Attribuzione ed esercizio della competenza per la VAS": "*Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra*";
- ai sensi dell'art. 3 comma 14, "*La VAS costituisce, per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni della presente legge, parte integrante del procedimento di adozione e approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa VAS, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.*";
- ai sensi dell'art. 8 comma 3: "*L'autorità procedente può trasmettere all'autorità competente, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati nell'ambito della consultazione, in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.*";
- ai sensi dell'art. 8 comma 4: "*Salvo quanto diversamente concordato con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e tenuto*

*conto dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente e, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, sentita l'autorità procedente, adotta il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS di cui agli articoli da 9 a 15 e, nel caso, definendo le necessarie prescrizioni. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.”;*

- con nota acquisita al prot. n. 518 del 24/05/2019 il Settore 3° Affari Tecnici – SUAP del Comune di Martano, in qualità di Autorità procedente trasmetteva gli elaborati del piano di Lottizzazione Convenzionata del Comparto 3 del PRG di Martano, proposto dal sig. Massimo Coricciati, al fine dell'attivazione della procedura prevista dall'art. 6.2 del Regolamento Regionale n. 18 del 09.10.2013 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 1313 del 27/12/2019 l'Area Servizi al Territorio dell'Unione dei Comuni della Grecia Salentina, in qualità di Autorità competente, trasmetteva la documentazione a tutti i SCMA;

PRESO ATTO dei pareri pervenuti:

- REGIONE PUGLIA – Sezione Risorse Idriche – prot. n. AOO75/3135 del 24/03/2020, acquisita al prot. n. 276 del 25/03/2020, che rileva che in riferimento ai dati relativi all'approvvigionamento delle acque potabili e trattamento dei reflui *“il Comune di Martano afferisce all'agglomerato urbano di Carpignano Salentino, contraddistinto con i codice 1607501501, con una potenzialità attuale di 16.651 A.E. (come da Determinazione Dirigenziale AIP n.94 del 27/04/2018 recante le Potenzialità di progetto degli ID gestiti da AQP) , a fronte di un carico generato complessivo pari a 19.040 A.E. .... L'area su cui ricade il Piano di Lottizzazione in oggetto non risulta attualmente annessa e compresa nell'agglomerato di Carpignano Salentino e non gestita dal S.I.I. pertanto deve trovare applicazione il Regolamento regionale n.26 del 12 dicembre 2011 così come modificato dal R.R. 7/2016 e dal R.R. 1/2017. Resta salvo altresì che, nel caso si procedesse ad una ripermetrazione con acclusione dell'area in argomento all'agglomerato comunale di Carpignano Salentino, deve trovare puntuale applicazione quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1252 del 9 luglio 2013 in ordine alla circostanza che ‘ogni ulteriore apporto dei carichi di reflui urbani rispetto a quanto previsto e cristallizzato dal Piano di Tutela delle Acque e dai successivi provvedimenti modificativi dello stesso Piano, così come al pari di una nuov lottizzazione che dovesse essere approvata secondo gli strumenti urbanistici vigenti, non può prescindere dalla contestuale assunzione dei relativi oneri per il trattamento da parte del Servizio Idrico Integrato, a meno che non sussista una capacità residua di trattamento presso l'impianto interessato, all'uopo certificata dal Gestore del S.I.I. Gli oneri di cui trattasi non possono ricadere, in nessun modo, nei confronti del Servizio Idrico Integrato”.* In riferimento al trattamento acque meteoriche, politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso che *“in questo ambito trova applicazione quanto disposto dalla disciplina cogente contenuta nel Regolamento Regionale 26/2013 in materia di acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, al quale questo Servizio obbliga puntualmente ad attenersi” ;*
- Nota del tecnico incaricato, ing. Pasquale Conte del 15/04/2020, di controdeduzioni alla nota della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia prot. n. AOO75/3135 del 24/03/2020, che *“... esplicita che per quanto riguarda :*

*1. Per l'approvvigionamento delle acque potabili e trattamento dei reflui*

- *L'AQP ha approvato il progetto e ha preso in carico il tronco della rete idrica eseguito il quale, peraltro, ha migliorato il servizio di distribuzione della rete in quanto ha determinato la chiusura dell'anello di distribuzione dei tronchi di via Fratelli Cervi e di via Clemente Antonaci;*
- *L'AQP ha approvato il progetto e ha preso in carico il tronco della rete di fogna nera eseguito;*
- *I proprietari richiedenti il Piano di Lottizzazione Convenzionato hanno provveduto a versare le competenze richieste dall'AQP per l'esame dei progetti e per il collaudo delle opere eseguite;*
- *La rete di fogna nera del Comune di Martano è stata dimensionata per una popolazione residente*

prevista alla data del 31/12/2015 di 11.633 abitanti mentre, dai dati dell'anagrafe comunale, risulta essere stata di 9.254 abitanti;

- La popolazione residente nel Comune di Martano è stata:

o 31/12/2015: M 4,429; F 4.825 = 9.254 abitanti

o 31/12/2017: M 4.338; F 4.749 = 9.087 abitanti

o 31/12/2019: M 4.297; F 4.665 = 8.972 abitanti

- Gli abitanti insediabili nel comparto sono 154 che, considerando una dotazione idrica giornaliera compresa fra 150-200 litri/gg/persona, corrispondono a 93-123 A.E. così ottenuti : A.E. =  $(154*200)/250=123$  A.E.

- La potenzialità afferente del Comune di Martano all'agglomerato di Carpignano alla data del 27/04/2018 era di 16.651 A.E. a fronte di carico complessivo di 19.040 A.E., come riportato nella Determinazione Dirigenziale AIP n° 94 del 27/04/2018.

- Quindi l'edificando comparto 3 aumenterebbe il carico afferente di appena 31 A.E. così ottenuto:

$$\text{Aumento Abitanti Equivalenti} = [154 - (9087 - 8972)] * 200 / 250 = 31 \text{ A.E.}$$

corrispondente appena al 0.16 % del carico totale afferente datato 27/04/2018. Pertanto non credo che l'incremento del carico derivante dalla Lottizzazione in oggetto richieda interventi mirati ad aumentare la capacità di trattamento del depuratore dell'agglomerato di Carpignano Salentino.

- Il calcolo dell'aumento degli Abitanti Equivalenti è stato fatto con gli abitanti al 31/12/2019, ma i nuovi abitanti equivalenti si insedieranno non prima di 3-4 anni e nel frattempo la popolazione residente si sarà sicuramente ridotta di almeno di 250 unità, quindi la lottizzazione del comparto 3 non determinerà aumento del carico sul depuratore.

- È evidente comunque che il costo delle depurazione, al pari di quello idrico, resta a carico degli utenti, così come lo sono stati quelli del costo di realizzazione delle reti.

## 2. Trattamento acque meteoriche, politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso

Tutto il bacino imbrifero di cui fa parte il comparto n° 3, pur essendo totalmente privo delle opere di colletamento, è dotato di una vasca di raccolta di prima pioggia, ubicata nei pressi del campo sportivo adiacente alla prov. Martano-Soletto, e di una rete di convogliamento alla recapito finale composto da campi di fitodepurazione."

- PEC del 18/03/2021 con la quale il Comune di Martano ha trasmesso la nota prot. n. 894 del 25/02/2021 dell'Autorità Idrica Pugliese inoltrata alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia con la quale "questa Autorità, vista l'istruttoria da parte del Servizio competente in merito alla sussistenza dei requisiti di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 07/02/2018 (giusta trasmissione prot. n. 349/2018) per rivedere la perimetrazione e, quindi, per una possibile inclusione dell'area in parola nell'agglomerato di Carpignano Salentino (tra cui ricade il Comune di Martano), avanza la presente istanza di ripermimetrazione";

In data 08 giugno c.a. si è riunita la COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA che a seguito dell'esame del progetto ha espresso parere favorevole alla non assoggettabilità a VAS dell'intervento in parola, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- o Per la realizzazione delle aree a verde si preveda l'utilizzo di specie vegetali naturalizzate locali, con caratteristiche dimensionali e botanico-vegetazionali adeguate al contesto. Dal punto di vista quantitativo sia calcolata la superficie fogliare conseguente all'inserimento delle essenze vegetali (L.A.I.) al fine di compensare il consumo di suolo relativo all'intervento, in misura almeno pari alla copertura derivante dalla sistemazione a verde;
- o Si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture e delle eventuali aree scoperte (almeno per l'irrigazione degli spazi verdi);

- Per quanto riguarda l'energia ed i consumi idrici, elettrici, ecc. si adottino tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
- Garantire il comfort acustico interno alle unità immobiliari, attraverso opportune misure di mitigazione dell'inquinamento acustico nonché attraverso l'attuazione di quanto previsto dalla L. n.447/95.
- Sia effettuata una valutazione acustica dell'area pre e post intervento;
- Dovrà essere attuato quanto previsto dalla L.R. n. 30/2016 e s.m.i.;
- Sia promossa l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. n.13/2008 in materia di utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti, nonché il risparmio energetico e idrico e l'utilizzo di materiali riciclati;
- Nella fase attuativa del progetto si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:
  - la periodica bagnatura delle piste di cantiere e dei cumuli di materiali in deposito durante le fasi di lavorazione al fine di limitare il sollevamento delle polveri e la conseguente diffusione in atmosfera;
  - la copertura dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali polverulenti sia in carico che a vuoto mediante teloni;
  - il lavaggio e lo spazzamento a umido delle strade adiacenti al cantiere e dei primi tratti di viabilità pubblica in uscita da dette aree;
  - prevedere inoltre l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, particolarmente riferito alle terre e rocce da scavo nel rispetto del D.P.R. n.120/2017 e s.m.i.;
  - che sia verificata la coerenza dell'intervento con il Piano Energetico Ambientale della Regione Puglia, adottato con ultima DGR n. 1181 del 27.05.2015;
  - che sia verificata la coerenza con il Piano Attuativo del Piano dei Trasporti della Regione Puglia, nonché con strumenti a scala comunale nel frattempo intervenuti;

**Visti** tutti gli elaborati progettuali e le relazioni specialistiche prodotte dal richiedente;

**Ritenuto** che, alla luce delle motivazioni sopra esposte, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale e dalla COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA, il progetto per la realizzazione del piano di Lottizzazione Convenzionata del Comparto 3 del PRG di Martano, non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 2, comma 1, lettera a, L.R. 44/2012) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere, con il presente atto:

- a dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di dover escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 il progetto per la realizzazione del **piano di Lottizzazione Convenzionata del Comparto 3 del PRG di Martano**, in quanto non comporta impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni ai sensi del combinato disposto del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione

della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*), concernente piani e programmi urbanistici comunali” (BURP n.134 del 15/10/2013);

- a demandare all’amministrazione procedente l’assolvimento degli adempimenti finalizzati alla conclusione della procedura in oggetto.

**Dare atto** che il presente provvedimento:

- è e relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del progetto per la realizzazione del piano di Lottizzazione Convenzionata del Comparto 3 del PRG di Martano, fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l’Autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;

**Vista** la Legge Regionale 12/04/2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

**Visto** la D.G.R. n. 2614 del 28/12/2009 (*circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.*),

**Visto** il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.M. 10 agosto 2012 n. 161,

**Vista** la Legge Regionale n. 44 del 14/12/2012 “*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*” così come modificata dalla Legge Regionale n. 04 del 12/02/2014;

**Visto** il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

**Visto** il Regolamento Regionale n. 26/2013 e ss.mm.ii.;

**Visto** l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**Visto** l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**Visto** il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**Visti** gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

## DETERMINA

1. **di dichiarare** quanto espresso in narrativa parte integrante del presente provvedimento;
2. **di dichiarare** assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di escludere dall’assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 il progetto per la realizzazione del **piano di Lottizzazione Convenzionata del Comparto 3 del PRG di Martano**, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le

seguenti prescrizioni:

- a. Per la realizzazione delle aree a verde si preveda l'utilizzo di specie vegetali naturalizzate locali, con caratteristiche dimensionali e botanico-vegetazionali adeguate al contesto. Dal punto di vista quantitativo sia calcolata la superficie fogliare conseguente all'inserimento delle essenze vegetali (L.A.I.) al fine di compensare il consumo di suolo relativo all'intervento, in misura almeno pari alla copertura derivante dalla sistemazione a verde;
  - b. Si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture e delle eventuali aree scoperte (almeno per l'irrigazione degli spazi verdi);
  - c. Per quanto riguarda l'energia ed i consumi idrici, elettrici, ecc. si adottino tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
  - d. Garantire il comfort acustico interno alle unità immobiliari, attraverso opportune misure di mitigazione dell'inquinamento acustico nonché attraverso l'attuazione di quanto previsto dalla L. n.447/95.
  - e. Sia effettuata una valutazione acustica dell'area pre e post intervento;
  - f. Dovrà essere attuato quanto previsto dalla L.R. n. 30/2016 e s.m.i.;
  - g. Sia promossa l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. n.13/2008 in materia di utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti, nonché il risparmio energetico e idrico e l'utilizzo di materiali riciclati;
  - h. Nella fase attuativa del progetto si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:
    - i. la periodica bagnatura delle piste di cantiere e dei cumuli di materiali in deposito durante le fasi di lavorazione al fine di limitare il sollevamento delle polveri e la conseguente diffusione in atmosfera;
    - ii. la copertura dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali polverulenti sia in carico che a vuoto mediante teloni;
    - iii. il lavaggio e lo spazzamento a umido delle strade adiacenti al cantiere e dei primi tratti di viabilità pubblica in uscita da dette aree;
    - iv. prevedere inoltre l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, particolarmente riferito alle terre e rocce da scavo nel rispetto del D.P.R. n.120/2017 e s.m.i.;
    - v. che sia verificata la coerenza dell'intervento con il Piano Energetico Ambientale della Regione Puglia, adottato con ultima DGR n. 1181 del 27.05.2015;
    - vi. che sia verificata la coerenza con il Piano Attuativo del Piano dei Trasporti della Regione Puglia, nonché con strumenti a scala comunale nel frattempo intervenuti;
- 3. di dare atto che**, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012, *"Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica"*.
- 4. di demandare** al Comune di Martano, in qualità di Autorità procedente, l'assolvimento degli adempimenti finalizzati alla conclusione della procedura in oggetto;

**5. di precisare** che il presente provvedimento:

- a. è e relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del progetto per la realizzazione del piano di Lottizzazione Convenzionata del Comparto 3 del PRG di Martano, fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- b. non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

**6. di trasmettere** il presente provvedimento:

- a. agli Enti Interessati (S.C.M.A.);
- b. all'Albo pretorio dell'Unione dei Comuni della Grcia Salentina;
- c. all'Autorità procedente per l'adempimenti previsti dal presente provvedimento, dalla Legge Regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii., dalla Legge Regionale 7 ottobre 2009 n.20 e ss.mm.ii. e dalle altre normative di settore;
- d. alla Regione Puglia Ufficio Programmazione politiche Energetiche VIA e VAS;
- e. all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP all'indirizzo, burp@pec.rupar.puglia.it;
- f. sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it> e/o sul Portale VAS previsto dall'art. 19 della legge regionale n.44/2012 per la pubblicazione;

**7. di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AL  
TERRITORIO**

**arch. Annalisa Malerba**